



Regione Veneto  
Città Metropolitana di Venezia  
Città di Eraclea

# P.P.A.

VARIANTE al Piano Particolareggiato  
dell'Arenile

R	02	
---	----	--

---

## Norme Tecniche di Attuazione

---

### Progettisti

urb. Francesco Finotto  
arch. Valter Granzotto  
arch. Andrea Gabatel

### Il Sindaco

Nadia Zanchin

### Assessore al demanio

Luca Zerbini

### Collaboratori

urb. Mirco Barbiero

### Responsabile Area Tecnica

dott.ssa Lara Santoro

### Collaboratori

dott. Thomas Fiorindo

Redatto	Adottato	Approvato
---------	----------	-----------



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti  
n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |  
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-  
54589 | fax 0421 54532 | mail:  
protecoeng@protecoeng.com |  
Pec:protecoengineering srl@legalmail.it

**Marzo 2023**



Città di Eraclea  
Città Metropolitana di Venezia

Piano Particolareggiato dell'Arenile

Variante

# Norme Tecniche di Attuazione



## Sommario

Art. 1.	Elementi costitutivi del PPA .....	5
Art. 2.	Valore prescrittivo degli elaborati di progetto .....	6
Art. 3.	Contenuti e campo di applicazione della Variante al Piano Particolareggiato.....	6
Art. 4.	Definizioni.....	7
Art. 5.	Ambiti e Strumenti di Attuazione del PPA .....	8
Art. 6.	Tempi di attuazione .....	8
Art. 7.	Contenuti del progetto esecutivo.....	8
Art. 8.	Dimensionamento dei servizi di spiaggia.....	9
Art. 9.	Servizi di spiaggia .....	11
Art. 10.	Area per il soggiorno all'ombra.....	13
Art. 11.	Spiaggia libera .....	13
Art. 12.	Area Cani (Pet's Bau Beach).....	13
Art. 13.	Arenile di libero transito .....	14
Art. 14.	Chioschi .....	14
Art. 15.	Area di vegetazione dei litorali marini .....	15
Art. 16.	I materiali.....	16
Art. 17.	Nuclei attrezzati e cabine magazzino e/o ufficio .....	16
Art. 18.	Elementi di arredo.....	16
Art. 19.	Segnaletica verticale .....	17
Art. 20.	Pavimentazione percorsi pedonali .....	17
Art. 21.	Illuminazione .....	17
Art. 22.	Strutture per addetti al servizio di salvamento .....	18
Art. 23.	Natanti da diporto .....	18
Art. 24.	Essenze arboree .....	18
Art. 25.	Norme transitorie e finali.....	19



# TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1. Elementi costitutivi del PPA

1. La Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) è costituita dai seguenti elaborati:

TITOLO		Scala
ELABORATI GRAFICI - ANALISI		
E.E.	ELENCO ELABORATI	-
TAV. 01	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU ORTOFOTO VOLO GAI 1954	1:5000
TAV. 02	TENDENZA EVOLUTIVA DELLE SPIAGGE	1:5000
TAV. 03/A	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU BASE CATASTALE	1:5000
TAV. 03/B	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU BASE C.T.R. E ORTOFOTO	1:5000
TAV. 03/C	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU BASE PI VIGENTE	1:5000
TAV. 03/D	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU BASE DEL PPIA VIGENTE	1:2000
TAV. 03/E	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SULLA ZONIZZAZIONE DEL PI ADOTTATO	1:5000
TAV. 04/A	CARTA DEI VINCOLI	1:10000
TAV. 04/B	CARTA DELLE INVARIANTI	1:10000
TAV. 04/C	CARTA DELLE FRAGILITA'	1:10000
TAV. 05 A/B	TIPOLOGIE DI GESTIONE	1:2000
TAV. 06 A/B	STRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI	1:2000
TAV. 07 A/B	RILIEVO DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE AL PPA	1:1000
ELABORATI GRAFICI - VARIANTE		
TAV. 08 A/B	AREE CONCESSIONABILI E AREE LIBERE	1:2000
TAV. 09 A/B	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE FUNZIONALI	1:2000
TAV. 10 A/B	STRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE DI PROGETTO	1:2000
TAV. 11	SCHEMI AGGREGATIVI NUCLEI ATTREZZATI	VARIE
TAV. 12	ACCESSIBILITÀ ALL'ARENILE AI SENSI DELLA L. 104/92	VARIE
TAV. 13	RAFFRONTO DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE	1:2000
ELABORATI FASCICOLATI - VARIANTE		
REL. 01	RELAZIONE TECNICA	-
REL. 02	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	-
REL. 03	SCHEMA DI CONVENZIONE	-
REL. 04	PIANO PARTICELLARE	-
REL. 05	PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE A RETE	-
REL. 06	ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITA' DI STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	-
REL. 07	RELAZIONE DI VERIFICA DELLA ACCESSIBILITA' ALL'ARENILE L. 13/89, ART. 24 L. 104/92	-
REL. 08	VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	
REL. 09	RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE	-

## Art. 2. Valore prescrittivo degli elaborati di progetto

1. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati di progetto:

TAV. 08 A/B	AREE CONCESSIONABILI E AREE LIBERE	1:2000
TAV. 09 A/B	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE FUNZIONALI	1:2000

2. Le tavole 8 A/B sono vincolanti ai fini dell'individuazione delle concessioni demaniali esistenti e delle nuove aree concessionabili dopo l'entrata in vigore del presente PPA, mentre l'esatta localizzazione e dimensione delle stesse sarà determinata in sede di rilascio delle concessioni, secondo le modalità di cui al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.

3. Nel caso di contrasto tra le superfici indicate negli elaborati di PPA e le superfici di rilievo prevale la misura derivante dal rilievo dello stato di fatto verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

## Art. 3. Contenuti e campo di applicazione della Variante al Piano Particolareggiato

1. Il presente strumento urbanistico, costituisce la Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) del comune di Eraclea, redatto in conformità all'Allegato S/1 e ai sensi dell'art. 47 della L.R. 4.11.2002, n. 33 e successive modifiche, con le procedure di cui all'art. 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11.

2. La Variante al Piano Particolareggiato individua la presunta linea del confine demaniale marittimo in conformità ai numeri 1) e 2) dell'Allegato S1 alla L.R.33/2002

3. La Variante al Piano Particolareggiato disciplina le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, nonché le modalità di intervento all'interno del campo di applicazione come definito al comma successivo.

4. Il campo di applicazione della presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) è costituito dalle aree demaniali marittime, comprese quelle retrostanti l'arenile ma funzionali alla balneazione, individuate nella TAV. 3/A (Inquadramento ambito di variante del PPA su base catastale, in scala 1:5000) e 3/B (Inquadramento ambito di variante del PPA su base C.T.R. e Ortofoto, in scala 1:5000) e interessa i mappali come esattamente individuati nella medesima tavola 3/A.

5. Nelle Tavole 9 A/B sono individuate le Unità Minime di Intervento (UMI) che costituiscono gli ambiti territoriali dei comparti ai sensi del comma 2 dell'Art. 21 della LR 11/2004.

6. La presente Variante al Piano Particolareggiato contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, ai sensi dell'art. 23, comma 01., lettera b) del D.P.R. 380/01, come esattamente definite nei successivi Art. 9 e Art. 15, e pertanto gli interventi, potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

7. Gli interventi relativi a strutture mobili dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, pertanto le corrispondenti opere contingenti temporanee necessitano di una comunicazione di avvio dei lavori per essere installate, fatte salve le eventuali autorizzazioni paesaggistiche e l'aggiornamento del titolo concessorio.

8. Gli interventi relativi alle strutture mobili diverse da quelli definiti al comma precedente e che non rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività o permesso di costruire se di primo impianto all'esterno dei limiti di inviluppo delle isole di servizio.

9. Per la disciplina di tutte le attività connesse alla balneazione si rinvia al Regolamento dell'uso del Demanio Marittimo.



## Art. 4. Definizioni

1. Si riportano di seguito le principali definizioni ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA):

- Arenile: la parte del territorio delimitata a mare dalla battigia e a terra dalla linea riportata sugli elaborati grafici di cui al precedente Art. 1, comma 1;
- Battigia: il limite dell'arenile verso il mare. Si intende la linea di intersezione fra mare e terra, definita dal limite tra sabbia asciutta e bagnata. In considerazione del continuo modificarsi della morfologia dei luoghi, potrà subire variazioni locali per effetto dell'interramento ed erosione naturali o del ripascimento, ovvero per eventuale realizzazione delle opere di difesa a mare, senza che ciò comporti variante al PPA;
- Arenile di libero transito: come definito dal comma 8, lettera a) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
- Soggiorno all'ombra: come definito dal comma 8, lettera b) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
- Servizi di spiaggia: come definito dal comma 8, lettera c) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
- Concessione demaniale: beni facenti parte del demanio dello Stato dati in concessione secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia previa corresponsione di un canone;
- Superficie della Concessione demaniale: area della superficie in concessione così come risulta dagli atti;
- Pertinenze demaniali di cui all'art. 29 del C.d.N.: costruzioni o altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del Demanio marittimo. Sono pertinenze demaniali anche le costruzioni o altre opere non incamerate dallo Stato che esistono entro i limiti del Demanio marittimo. Sulle pertinenze demaniali sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e in casi particolari interventi di ristrutturazione edilizia.
- Strutture di difficile rimozione: costruzioni in muratura ordinaria, in cemento armato, con solai in cemento armato semplice o misto, o con solai in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilati alle costruzioni precedentemente descritte;
- Strutture di facile rimozione o reversibili: manufatti realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate ed esclusivamente con materiali ecocompatibili.
- Strutture mobili: strutture che a fine stagione sono effettivamente rimosse con il ripristino dello stato dei luoghi, nonché opere provvisorie realizzate per impedire il trasporto della sabbia dal vento durante la stagione invernale;

2. Si richiamano inoltre le "Definizioni uniformi", di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, nonché le ulteriori definizioni necessarie a completare la disciplina urbanistica ed edilizia comunale.

3. Si richiamano altresì le definizioni contenute nel Glossario – Edilizia libera, contenuto nel Dm 2 marzo 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL 25 novembre 2016, n. 222.

## TITOLO II. ATTUAZIONE DEL PIANO

### Art. 5. Ambiti e Strumenti di Attuazione del PPA

1. Il Piano Particolareggiato si attua mediante i seguenti interventi:

- progetti esecutivi di comparto, redatti dagli aventi titolo in conformità alle disposizioni previste nelle Tavole 9 A/B, che dovranno contenere la documentazione di cui al successivo Art. 7, per gli interventi localizzati entro le UMI 1, 2, e 3 qualora siano previste opere che modificano in maniera significativa l'assetto infrastrutturale (nuclei attrezzati, opere di urbanizzazione) definito con i progetti esecutivi di settore previgenti;
- mediante intervento diretto (Permesso di Costruire, Permesso di Costruire convenzionato, SCIA, CILA, ecc.), redatti dagli aventi titolo in conformità alle disposizioni contenute nelle Tavole 9 A/B, qualora gli interventi non modifichino in maniera significativa l'assetto infrastrutturale definito con i progetti esecutivi di settore previgenti.

2. I progetti esecutivi dovranno essere estesi a tutto il comparto, ma potranno anche essere attuati per stralci funzionali e per opere compiute.

3. All'interno del comparto, i nuclei attrezzati, le relative opere di urbanizzazione e gli elementi di arredo urbano, dovranno essere oggetto di progettazione coerente e coordinata con le previsioni di Piano. In particolare dovrà essere definita l'equa ripartizione dei costi di gestione dei servizi generali nella spiaggia libera, in conformità delle disposizioni cui al successivo Art. 11 secondo comma.

### Art. 6. Tempi di attuazione

1. Il Piano Particolareggiato ha validità per i dieci anni successivi alla sua approvazione relativamente alle opere di urbanizzazione in esso previste, per l'esecuzione delle quali comporta la dichiarazione di pubblica utilità, rimanendo fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso.

2. Prima della scadenza la validità del Piano Particolareggiato potrà essere prorogata per altri cinque anni, ai sensi della legislazione vigente.

3. I progetti esecutivi di comparto potranno essere presentati successivamente alla entrata in vigore del presente PPA ed i lavori dovranno essere ultimati entro i successivi tre anni dalla loro approvazione e comunque non oltre la scadenza della concessione demaniale marittima.

4. L'obbligo relativo alla realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo di comparto sarà oggetto di apposita prescrizione da introdursi anche nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore del presente Piano e sarà comunque incluso nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del Piano stesso. Dall'Amministrazione Comunale potranno essere concesse eventuali proroghe se adeguatamente motivate.

### Art. 7. Contenuti del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo di attuazione del settore comparto, a firma di un tecnico abilitato, dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione tecnico illustrativa;
- relazione d'incidenza ambientale o dichiarazione di conformità del progetto alla Relazione allegata al presente Piano;

- corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico. Nel formato vettoriale (formato .dxf), dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto ed i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
  - planimetria della zona scala 1:2000;
  - elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
  - documentazione fotografica dello stato di fatto;
  - rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
  - piano finanziario di investimento e di ammortamento dei costi;
  - capitolato speciale d'appalto e computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
  - indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e della tipologia di insediamento.
  - polizza fideiussoria a garanzia del 100% dei costi delle opere che potrà essere svincolata solo dopo il collaudo tecnico delle stesse.
2. Il progetto dovrà rappresentare graficamente, con schemi, piante, sezioni e prospetti e se necessario le viste prospettiche dei seguenti elementi:
- percorsi pedonali, ciclabili e carrai e gli accessi al mare;
  - elementi di arredo (panchine, cestini portarifiuti, fioriere, ecc.);
  - segnaletica verticale;
  - nuclei attrezzati di cui all'Art. 17, cabine magazzino e/o ufficio, pronto soccorso e ufficio informazioni;
  - postazione per gli addetti alla sorveglianza;
  - le piantumazioni delle essenze arboree e arbustive;
  - le reti tecnologiche e i sistemi di illuminazione;
  - tutte quelle opere necessarie alla riqualificazione dell'habitat delle dune.

## Art. 8. Dimensionamento dei servizi di spiaggia

1. Per il dimensionamento degli standard dei servizi di spiaggia, il Piano definisce i seguenti standard minimi:

- 1 WC ogni 200 ombrelloni;
- 1 doccia a quattro getti ogni 160 ombrelloni;
- 1 cabina spogliatoio ogni 200 ombrelloni;

2. Per ogni nucleo attrezzato, ci dovrà essere un wc e uno spogliatoio per portatori di handicap nel rispetto della Legge N°104/92 e s.m.i..

3. Il calcolo degli standard minimi di cui sopra, relativamente ad ogni comparto, dovrà essere esteso anche alle zone libere ricomprese, assumendo i seguenti standard minimi:

- 1 WC ogni 3200 mq. o frazione di area libera;
- 1 doccia a quattro getti ogni 2500 mq. o frazione di area libera;
- 1 cabina spogliatoio ogni 3200 mq. o frazione di area libera.

4. Eventuali servizi di spiaggia eccedenti gli standard minimi potranno essere utilizzati come servizi privati.

5. Per la fruizione da parte dei portatori di handicap devono essere rispettati i seguenti standard minimi:

- per ogni nucleo attrezzato/stabilimento balneare almeno un servizio igienico ed una cabina per spogliatoio attrezzati e di dimensioni secondo le vigenti norme;
- almeno un percorso verticale ogni 150 ml. con piazzola di sosta all'ombra pavimentati;
- apposita segnaletica per servizi e percorsi.

6. Ogni gruppo di servizi igienici deve prevedere almeno un W.C., una doccia e qualora previsto uno spogliatoio accessibile ai disabili.

7. I nuclei attrezzati, dimensionati con gli standard di cui sopra potranno essere realizzati con idoneo titolo abilitativo con strutture di cani o reversibili o strutture mobili.

8. Le opere previste dal Piano e ricadenti nelle zone libere o in quelle a ridosso delle stesse, dovranno essere realizzate e successivamente mantenute, dai soggetti concessionari, del comparto in cui le opere ricadono.

9. I tempi per il progetto e per la successiva realizzazione sono gli stessi previsti al precedente Art. 6, così come gli obblighi e le relative conseguenze in caso di inottemperanza.

## TITOLO III. DEFINIZIONE DELLE FASCE E DELLE AREE FUNZIONALI

### Art. 9. Servizi di spiaggia

1. La “Fascia dei servizi di spiaggia” è localizzata a monte delle aree per il soggiorno all'ombra, concessionate e libere. Tale fascia è destinata ad ospitare le seguenti attrezzature di servizio alla spiaggia:

- cabine spogliatoio, servizi igienici, spazi doccia;
- sedi per pronto soccorso ed uffici informazioni;
- strutture di coordinamento e sorveglianza;
- depositi per arredi mobili da spiaggia, (sedie a sdraio, ombrelloni, ecc.) compreso l'ufficio del gestore;
- aree e strutture per le attività di intrattenimento, gioco, svago e benessere (area wellness e fitness con cyclette). La superficie dell'area destinata attività di intrattenimento, gioco, svago e benessere, è comprensiva dell'area funzionale all'utilizzo dei giochi medesimi (area di sicurezza che deve essere rapportata alla tipologia dei giochi impiegati);
- tende da ombra per bagnanti (ombrelloni, gazebo, ecc.), collocate in aggiunta agli ombrelloni (nell'area di spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi di cabine spogliatoio).

2. Dette attrezzature dovranno essere collocate secondo una distribuzione omogenea e razionale ottenuta anche attraverso il loro accorpamento.


In tale fascia, oltre ai servizi generali, di soccorso pubblico e di spiaggia, sono localizzati anche i chioschi-bar esistenti entro gli ambiti individuati (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per i pubblici esercizi) con zona vendita e preparazione cibi, nonché magazzini, servizi igienici e spogliatoio per il personale.

3. L'area libera rimanente, per una superficie almeno pari ad 1/5 della superficie utilizzata a sosta all'ombra, dovrà essere adibita a gioco e svago. Se quest'area non fosse sufficiente a garantire il minimo richiesto, i concessionari dovranno ricavare la rimanente superficie all'interno dell'area per il soggiorno all'ombra.


4. All'interno di questa fascia, nella spiaggia di ponente (UMI 1), dovrà essere realizzato un percorso pedonale, in piastre quarzate di cls colorato o graniglia di marmo sabbiate, con andamento curvilineo, avente larghezza minima di ml. 2.00. In prossimità di questo dovranno essere collocati, entro scavo, tutti i sottoservizi per l'adduzione dell'acqua, luce e scarichi fognari.

5. Sempre nel tratto di spiaggia di ponente e nello spazio immediatamente a ridosso delle aree destinate alle attività ludico ricreative, dovrà essere realizzato un cordone dunoso embrionale sulla base di un progetto redatto da un esperto Agronomo Forestale e da un esperto Naturalista che recepisca le direttive di Natura 2000 sulla biodiversità e le indicazioni che saranno espresse nella Relazione di Valutazione di Incidenza allegata al presente Piano.

6. Nella spiaggia di levante (UMI 2 e 3) per le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, il percorso pedonale all'interno di questa fascia potrà essere realizzato in assito di larice o similare. Di seguito un tipologico non vincolante:



7. Il tracciato dovrà tenere conto delle caratteristiche morfologiche puntuali dei luoghi nei quali si andrà ad insediare, al fine di non turbare l'assetto esistente sia delle dune che della vegetazione litoranea; quindi dovrà essere interrotto ove la sua presenza arrechi danno alla configurazione naturale esistente e ripreso ove possibile. Nei tratti più a ridosso delle dune, il percorso dovrà essere delimitato con delle staccionate lignee (vedi schema grafico) e/o con corde.



8. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere dimostrata e garantita la messa in sicurezza del settore dalle mareggiate e il deflusso delle acque di superficie anche per via naturale.

9. Tutti i percorsi, sia paralleli al mare che ortogonali, dovranno permettere la transitabilità delle specie animali del sito attraverso la creazione di un corridoio ecologico; questo sarà realizzato mediante la creazione di una serie di passaggi sotto i percorsi.

10. Il sistema dei percorsi e dei servizi di spiaggia poste in arenile può essere conservato oltre la stagione estiva, al fine della fruizione dello stesso durante tutto l'anno sia per scopi didattici che ricreativi. Il piano di settore provvederà ad indicare le componenti dei percorsi e dei servizi che potranno essere conservate in arenile oltre la stagione estiva.

#### Art. 10. Area per il soggiorno all'ombra

1. La "Fascia di soggiorno all'ombra", compresa tra la linea ideale di demarcazione dell'arenile di libero transito e quella a monte, destinata ai servizi di spiaggia, potrà essere attrezzata con ombrelloni o altre strutture di ombreggiamento e assegnata in concessione.

2. In tale fascia trovano posto le aree già soggette a concessione del Ministero della Marina Mercantile e le nuove aree in ampliamento o di nuova concessione.

3. Gli ombrelloni dovranno essere posti su una maglia regolare con passo minimo di ml 4.00x4.00, ad eccezione delle zone impossibilitate a rispettare tali parametri dove le dimensioni minime dei lati potranno essere ridotte fino a ml. 2.50 x 3.00 con il lato minore parallelo al mare.

4. In tale fascia possono essere inoltre posizionati arredi destinati all'ombreggiatura, percorsi, pedane, sdraio e analoghe attrezzature da spiaggia. Possono essere localizzate altresì aree dedicate al benessere, attrezzate con gazebo corredati da tende, chaise longue, lettini e tavolini, vasche idromassaggio fino ad un massimo di un quinto della superficie concessione o di intervento destinata a fascia funzionale di soggiorno all'ombra.

#### Art. 11. Spiaggia libera

1. Sono quelle aree destinate prevalentemente ad una utenza turistica pendolare e domenicale, pertanto non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni, e/o concessionate a tal fine. I servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dal Piano sulle stesse, dovranno essere garantite dai concessionari ricompresi nella medesima UMI, che dovranno rendere atto unilaterale d'obbligo, con le dovute garanzie. Tale atto unilaterale può essere sostituito con l'inserimento di apposita prescrizione da introdursi suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore del presente Piano mentre sarà incluso nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano.

2. I costi dei servizi generali in arenile, che comprendono la sorveglianza, il salvataggio e il primo soccorso, le operazioni ordinarie di manutenzione della spiaggia, la pulizia della spiaggia, relativi alle aree libere comprese entro le UMI 1, 2 e 3, pari al 7% di ciascun fronte concessionabile, sono a carico dei concessionari compresi entro le medesime UMI.

3. I costi dei servizi generali in arenile, che comprendono la sorveglianza, il salvataggio e il primo soccorso, le operazioni ordinarie di manutenzione della spiaggia, la pulizia della spiaggia, relativi alle aree libere esterne alle UMI 1, 2 e 3 fino alla concorrenza del 13% del fronte concessionabile dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra i concessionari, garantendo la pulizia per la parte residua.

4. Tale prescrizione sarà inclusa nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano.

#### Art. 12. Area Cani (Pet's Bau Beach)

1. In ciascuna area destinata all'accesso di cani al seguito di accompagnatori, in conformità all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016, è prescritta la realizzazione di:

- apposita cartellonistica multilingue;

- una struttura amovibile destinata al posto di sorveglianza di dimensioni non superiori a mq. 10;
  - zone d'ombra realizzate anche con strutture di legno e copertura in tela amovibili;
  - punti di abbeveraggio e servizi di doccia ad uso esclusivo degli animali;
  - appositi cestini per i rifiuti, di distributori di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni e di contenitori per la deposizione di deiezioni solide;
  - Interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia;
2. L'accesso agli ambiti sarà delimitato da strutture amovibili e dotato di apposita segnaletica costituita da cartelli su paletti in legno.
3. Lo specchio acqueo destinato a balneazione dei cani sarà delimitato da "panne" galleggianti con parte immersa di almeno 20 cm per una ampiezza massima di 50 ml.

### Art. 13. Arenile di libero transito

1. L'arenile di libero transito è costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile che va dalla battigia al limite dell'area per il soggiorno all'ombra, con minimo di ml 5.
2. In tali fasce non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né il posizionamento di ombrelloni, o qualsiasi altra attrezzatura di seduta anche se precaria, al fine di permettere il libero transito. Nella predetta zona è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa.
3. Nelle aree di libero transito, potranno essere collocate strutture per addetti al servizio di salvamento. Le aree di pertinenza di tali strutture potranno essere identificate e delimitate con apposita cartellonistica (es. segnaletica, paletti e corda).

### Art. 14. Chioschi

1. Corrispondono alle aree coperte e scoperte di pertinenza, date in concessione agli attuali n. 6 chioschi esistenti e meglio definite nelle Tavole 9 A/B.
2. Per essi sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza aumenti della superficie coperta e della superficie netta di pavimento esistente, salvo i necessari adeguamenti di carattere igienico sanitario; in tal caso dovranno necessariamente essere realizzati almeno due servizi igienici ad uso pubblico, in aggiunta a quelli esistenti, accorpati alla struttura esistente in maniera organica anche attraverso interventi di ricomposizione edilizia.
3. Gli interventi di manutenzione dovranno essere mirati a riorganizzare e riqualificare le volumetrie esistenti, privilegiando la sistemazione gli spazi igienico sanitari, del personale e ad uso pubblico.
4. Attenzione dovrà essere posta a tutti gli interventi sulle facciate dei fabbricati, volti a dare uniformità formale e compositiva ai caratteri costruttivi ed ornamentali degli elementi di copertura, di adombramento, di rivestimento, decorazione e delle insegne.
5. In sede di interventi che interessano la copertura si dovrà prioritariamente prevedere la realizzazione mediante l'uso di arelle secondo la tipologia tipica dei bungalow di Eraclea Mare.
6. La superficie massima di pertinenza complessiva a disposizione dei chioschi non potrà superare la superficie di pertinenza come delimitata nelle Tavole 9 A/B.



## Art. 15. Area di vegetazione dei litorali marini

1. Sono quelle aree boschive e dunose, a monte della fascia a servizi di spiaggia, che hanno caratteristiche ambientali e naturali di particolare pregio. Sono pertanto ammessi interventi volti al ripristino e alla conservazione ambientale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico come:

- rimboschimento nelle zone di dune compromesse;
- ripristino delle dune;
- reinserimento di specie vegetali autoctone;
- tutti gli interventi silvocolturali e di miglioramento boschivo.

2. Sono ammesse le rimozioni scientificamente programmate delle specie vegetali estranee ai popolamenti originali. In queste aree si vieta espressamente:

- l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune;
- la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea;
- l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, nonché la pulizia dell'arenile, interventi di ripascimento e di difesa della costa.

3. È fatto generale divieto di abbattimento di esemplari arborei d'alto fusto, fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie, di pubblica incolumità ovvero in base a prescrizioni di diritto pubblico e privato.

4. Non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

5. Entro queste zone l'eventuale realizzazione o l'adeguamento di opere di urbanizzazione primaria, di infrastrutture a rete, di impianti tecnologici di produzione, deposito e distribuzione di energia, ecc., è subordinata al contestuale ripristino ambientale dei luoghi interessati, oltre a interventi di ricomposizione paesaggistica e naturalistica delle aree contigue al fine di attenuare l'impatto delle opere o delle installazioni eseguite. Non è in ogni caso consentita la realizzazione di nuove infrastrutture aeree. Per gli immobili esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro.

6. Ove si presenti la necessità di attraversare dei tratti di dune, si dovranno prevedere dei percorsi appositi. Questi dovranno essere collocati in funzione delle caratteristiche morfologiche e planoaltimetriche del sito in modo da presentare il minor impatto possibile nei confronti delle dune stesse. Il superamento dei dislivelli presenti dovrà essere attuato mediante riporto di materiale simile e compatibile con quello del luogo; oppure con camminamenti sopraelevati in legno. I percorsi saranno costituiti da un assito in larice o similare su apposito telaio in legno e delimitati da staccionate in legno.

## TITOLO IV. TITOLO IV - DISCIPLINA DELL'INTERVENTO

### Art. 16. I materiali

1. I materiali che verranno impiegati per la realizzazione delle cabine, dei componenti d'arredo e delle strutture in genere, dovranno essere compatibili con l'ambiente in cui saranno inseriti, sia per quanto riguarda la degradabilità nel tempo, sia per l'aspetto formale, estetico, cromatico e antivandalico. I materiali da prediligere saranno quindi: il calcestruzzo alleggerito e colorato, trattato con vernici antidegrado, oppure il legno trattato in autoclave, il pvc, l'alluminio o l'acciaio zincato.

### Art. 17. Nuclei attrezzati e cabine magazzino e/o ufficio


1. Le cabine, le docce, i servizi igienici e gli uffici/magazzini (nucleo attrezzato) dovranno di norma essere realizzati in un unico aggregato edilizio, come da schema tipologico proposto nella Tav.11 con strutture amovibili in elementi prefabbricati in c.a. In tale nucleo le cabine e i servizi igienici potranno avere dimensione massima fino a ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50, misurata alla linda di copertura, tranne per quelle adibite per i portatori di handicap che verranno dimensionate sulla base dei requisiti di accessibilità richiesti dalla L. 13/89. Le cabine uffici/magazzini potranno avere dimensione massima fino a ml.5,00 x 5,00 e altezza di ml. 2,50, misurata alla linda di copertura. I colori da usare, dovranno essere scelti con tonalità pastello.

### Art. 18. Elementi di arredo

1. La scelta di questi elementi dovrà essere omogenea su tutta la spiaggia; le forme e le dimensioni dovranno essere indicate nel progetto esecutivo. Questi elementi potranno essere realizzati in calcestruzzo bocciardato con elementi in ferro o legno.

## Art. 19. Segnaletica verticale

1. Sarà distinta in segnaletica generale e puntuale. La segnaletica generale dovrà essere posta all'ingresso dei nuclei attrezzati o degli stabilimenti balneari. La segnaletica puntuale sarà posta lungo il percorso a monte degli ombrelloni. In essa dovranno essere indicati i nomi dei vari stabilimenti balneari, dei chioschi e le zone di spiaggia libera. La struttura dovrà essere realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato con polveri poliesteri termoidurenti con scritte e logo bifacciali su pannelli in alluminio estruso come da schema allegato.



## Art. 20. Pavimentazione percorsi pedonali

1. I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con materiali idonei sia per una utenza a piedi scalzi che per quella su sedie a rotelle. Per quanto riguarda le pavimentazioni degli accessi al mare all'interno delle zone libere o di soggiorno all'ombra, dovranno essere realizzati con materiali (legno, materiali plastici o similari) idonei a consentire la rimozione annuale al termine della stagione turistica. Per i percorsi a ridosso delle dune nella spiaggia di levante, si prescrive l'uso di assiti di Larice o similare su apposito telaio in legno (vedi elaborati grafici allegati), mentre per il percorso parallelo al mare nella spiaggia di ponente si prescrive l'uso di piastre quarzate di cls colorato o graniglia di marmo sabbiate, con andamento curvilineo, avente larghezza minima di ml. 2.00.

## Art. 21. Illuminazione

1. Il PPA recepisce la rete di illuminazione pubblica esistente. La scelta tipologica degli elementi illuminanti dovrà essere uniformata a tutto il Piano. Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico.

2. L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare, ed essere conforme

alle norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente di cui alla LR 17/2009 e ss.mm.ii.

3. I percorsi potranno avere una illuminazione del tipo “segnalazione percorso” adeguata al contesto che dovrà comunque essere autorizzata dalla competente Soprintendenza.

## Art. 22. Strutture per addetti al servizio di salvamento

1. Nelle Tavole 9 A/B sono indicate con idonea grafia le postazioni per gli addetti alla sorveglianza della spiaggia, come previsti dalla disciplina del servizio di salvamento. Tali postazioni, nei tratti di arenile caratterizzate dai gradoni in cemento, potranno essere ricavate nella fascia per il soggiorno all'ombra o zona libero transito attraverso apposite piazzole che dovranno essere ben visibili e fornite di pennone per le bandiere d'ordinanza.

2. Nelle zone prive di gradonate le postazioni dovranno essere munite di apposite torrette dimensionate in funzione al grado di visibilità dello specchio acqueo di competenza.

3. Il progetto esecutivo di comparto potrà definire delle aree di rispetto delle postazioni per gli addetti al servizio di salvamento contraddistinte da apposita cartellonistica. All'interno di tali ambiti non è consentito il soggiorno all'ombra.

## Art. 23. Natanti da diporto

1. Le unità da diporto, regolamentate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione, dovranno essere localizzate all'interno delle aree delimitate dai pennelli di roccia perpendicolari alla battigia lasciando comunque libera la fascia di libero transito con un minimo di 5 ml.

## Art. 24. Essenze arboree

1. Metodologie e utilizzo delle specie arboree, saranno meglio definite dal Piano di Gestione del SIC. Di seguito sono indicate, per categorie alcune specie arboree, tipiche dell'ambiente litoraneo; per l'elenco completo delle essenze e fino all'approvazione del Piano di Gestione del SIC si rimanda a quanto contenuto nella Relazione di Incidenza.

### *Dune embrionali:*

CaKile maritima

Agropyrum junceum

### *Prime dune stabilizzate:*

Ammophila littoralis

Medicago marina

Tamarix gallica

Eleagnus angustifolia

## TITOLO V. TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 25. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme tecniche si rimanda al PAT e al PI vigente ed al Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo nonché alla normativa specifica di cui alla L.R. 33/02 e s.m.i..

2. Le opere e gli interventi di cui al presente Piano saranno concessionati e/o autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo, per quanto applicabili, e il canone e gli oneri economici conseguenti saranno calcolati e corrisposti al Comune con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il demanio marittimo.